



Sentenza n. 374/2019 pubbl. il 22/02/2019

RG n. 2599/2015

Repert. n. 820/2019 del 22/02/2019

Registrato il: 23/05/2019 n.4523/2019 importo 200,00

N. R.G. 2599/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:

- dr. Lina Tosi, Presidente est.
- dr. Alessandra Ramon, Giudice
- dr. Chiara Campagner, Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2599/2015 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato con invio postale del 27/3/2015

da

A _____ B _____ C _____ D _____
 E _____ F _____ G _____ H _____ I)

con gli avv. _____, _____, _____)

Attori

contro

Banca _____ (c.f. _____)

con l'avv. _____

Convenuta

Udienza di precisazione delle conclusioni: 7/11/2018

pagina 1 di 7



Conclusioni per parte attrice:

La scrivente difesa dimette le seguenti conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni diversa domanda e/o eccezione di controparte, accogliere le seguenti domande:

In via preliminare: accertata la decadenza per incompatibilità del rag. _____ ex art. 36, comma 2 bis, d.l. Salva Italia, dichiarare la nullità/inesistenza della delibera commissariale e dell'atto del collegio dei probiviri

Nel merito: a) annullarsi la delibera commissariale e dell'atto del collegio dei probiviri di esclusione da socio con effetto *ex tunc* per le ragioni di cui in narrativa; b) per l'effetto, reintegrarsi gli oppositori nell'identica posizione in cui si trovavano al momento dell'indebita esclusione e condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni subiti quantificandoli comunque sin d'ora nella misura di 5.000, 00 euro per ciascuno, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex art- 1226 c.c..

Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di giudizio.

Conclusioni per parte convenuta:

Come da comparsa di risposta (*Si rigettino le domande tutte proposte dagli attori nei confronti della Banca convenuta; con vittoria di spese di lite*)

MOTIVI

Gli attori impugnano ex art. 2533 comma 3 c.c., previo ricorso al collegio dei probiviri previsto dall'art. 46 dello statuto sociale, il provvedimento del 29/10/2014 con il quale il Commissario straordinario della Banca _____, aveva deliberato la loro esclusione da soci.

Il provvedimento motivava ex art. 14 comma 2 lett. a) dello Statuto, in fatto richiamando gli accertamenti ispettivi della Banca d'Italia condotti dal 3 ottobre al 14 dicembre 2014, che avevano dato origine sia alla messa in amministrazione straordinaria, sia alla irrogazione di sanzioni, al pagamento delle quali la A.S., stante la solidarietà dell'Istituto, aveva provveduto in mancanza di ottemperanza degli interessati; affermava che gli accertamenti degli organi della A.S. avevano confermato e ulteriormente scoperto le irregolarità rilevate in sede di ispezione, e, avendo condotto la A.S. a ritenere sussistente un conseguente pregiudizio (per perdite su crediti – lucro cessante – danno reputazionale), avevano spinto a chiedere autorizzazione ad esercitare l'azione di responsabilità.

Gli attori (ed altri componenti dei disciolti organi amministrativi della società) hanno sia adito il giudice amministrativo impugnando gli atti della messa in liquidazione, e l'impugnazione è stata rigettata



definitivamente dal Consiglio di Stato con sentenza depositata il 8/5/2015 (doc. 12 convenuta); Sia adito il giudice ordinario impugnando le sanzioni.

La Banca – ora incorporata in Banca M)
resiste. Essa ha separatamente agito contro gli attori sia in responsabilità, sia in rivalsa per gli esborsi sostenuti a titolo di sanzioni

La causa, assegnati i termini istruttori di legge, viene in decisione su base documentale, le parti hanno precisato le conclusioni fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche. Parte attrice non ha depositato conclusionale di replica

Contemporaneamente al deposito della comparsa conclusionale parte attrice ha depositato due provvedimenti decisori risalenti al 2016 , afferenti rispettivamente il reclamo avverso il decreto di sequestro emesso in assistenza alla domanda di responsabilità sociale, e l'impugnativa delle sanzioni; trattasi di produzioni tardive e inammissibili.

Va premesso che gli attori sono stati amministratori o sindaci della Banca; e, sebbene tutti citati nell'azione di responsabilità, solo in parte sono stati destinatari di sanzioni: in particolare M e I non hanno avuto contestazione di sanzioni.

Va premesso che il ricorso ai probiviri costituisce rimedio interno previsto dallo Statuto, il quale – art. 46 – stabilisce che in caso di accoglimento dell'istanza l'organo al cui decisione è impugnata debba riesaminare la questione. Non si tratta, dunque, per come disegnato, di strumento integrativo del provvedimento, ma di mera istanza interna peraltro neppure vincolante. Nel caso di specie i probiviri respinsero il ricorso interno. In caso di ricorso ai probiviri il termine ricorrere al giudice ex art. 2533 c.c. decorre dalla comunicazione della loro decisione.

Le censure dei ricorrenti sono le seguenti.

- 1) Si contesta la sussistenza in capo al Commissario del potere di irrogare la sanzione, atteso che ciò sarebbe intervenuto nel periodo di proroga ex art. 70 comma 6 del T.U.B. come in allora vigente (6. *La Banca d'Italia puo' disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalita' di esecuzione siano state gia' approvate dalla medesima Banca d'Italia*) e che, secondo parte attrice, in quella fase i poteri del Commissario sono limitati alle operazioni di chiusura. La questione, sollevata in prima memoria istruttoria, è di diritto ed è ammissibile. Essa tuttavia non è fondata, atteso che i poteri dei Commissari sono fissati dall'art. 72



comma 1 (1. I commissari esercitano le funzioni ed i poteri di amministrazione della banca...) e la loro durata è stabilita, senza limitazioni nei poteri, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo (3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti).

2) La nomina del Commissario sarebbe intervenuta in violazione dell'art. 36 del d.l. 201/2011 secondo il quale "1. è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. ... Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore competente". Pertanto la nomina del Commissario [redacted] che al momento del provvedimento era [redacted] anche membro del Comitato di Sorveglianza della BCC di [redacted], sarebbe contraria alla legge. Sul punto, va ricordato che l'impugnazione amministrativa ebbe ad oggetto anche l'atto di nomina degli organi straordinari, anche su questo motivo, e fu totalmente respinta, onde la questione non è più esaminabile per coloro che furono parti di quel giudizio, essendovi stata parte anche la Banca: e si tratta di tutti gli odierni attori tranne [redacted] e [redacted]. Per questi ultimi può dirsi che la norma, funzionale alla correttezza della concorrenza, come risulta dalla sua collocazione sistematica nel d.l. 201/2011, riguarda gli amministratori di nomina sociale, operativi nella vita normale della banca, e non certo gli organi straordinari nominati a tempo dall'autorità di vigilanza, non affatto titolari di cariche gestionali o simili, ma posti, quali pubblici ufficiali, in sostituzione di tali titolari, con specificazione normativa dell'oggetto e delle finalità del loro operato, i quali attengono principalmente alla rimozione delle irregolarità della gestione svolta dagli organi sospesi.

3) La difesa attorea richiama ancora in conclusionale, in maniera generica, la questione già posta fin dall'atto di citazione della posizione di pubblico ufficiale del commissario straordinario e il suo necessario assoggettamento alla legge: si ritiene che il rimando sia alla lamentata lesione del contraddittorio che sia in atto di citazione che in prima memoria istruttoria la difesa degli attori richiamava, dapprima (citazione) con riguardo alla irrogazione delle sanzioni, oggetto di impugnazione separata, e poi, come si legge in memoria n. 1, pp. 6/7, ancora con riguardo alla decisione stessa di sottoporre la Banca ad amministrazione straordinaria, decisione riconosciuta legittima con efficacia di giudicato dal Consiglio di Stato; e infine con il ritenuto obbligo ,



genericamente ascritto ad una pluralità di disposizioni ("cfr. artt. 3 e 7-10; L. 241/90; cfr. anche artt. 41 e 47 Carta dei diritti, nonché Reg. UE n. 1024/13") che invero evocano principi generalissimi o normative la cui pertinenza al caso in esame non è in alcun modo ravvisabile: la tutela del contraddittorio nella materia della esclusione del socio è infatti disciplinata, nei casi di esclusione del socio, direttamente dal codice civile.

- 4) La difesa attorea, richiamati i principi di necessaria specificità sia delle clausole statutarie che prevedono cause di esclusione del socio (ma senza proporre questioni di nullità dello Statuto della società) sia della enunciazione degli addebiti, censura il provvedimento di esclusione per insussistenza dei presupposti e per carenza di motivazione. L'art. 14 dello Statuto infatti prevede al primo comma l'esclusione obbligatoria (fra l'altro) del socio che con sentenza di primo grado sia stato condannato in azione di responsabilità quale amministratore, sindaco o direttore generale; al secondo comma, lettera a), la possibile esclusione del socio che abbia arrecato danno alla società, il che, quando l'ipotesi non coincida con un caso di legge, può avvenire tenuto conto appunto della condizione economica e patrimoniale della società.

Occorre qui esporre e analizzare il contenuto della contestazione, che viene elevata sotto la sola specie dell'art. 14 comma 2 lett. a) dello Statuto.

Il provvedimento infatti si impernia essenzialmente sul richiamo alle irregolarità di gestione, determinanti il solo danno esplicitato nell'atto – quello per perdite su crediti, lucro cessante, danno reputazionale – irregolarità in ragione delle quali, e per il risarcimento del danno conseguente alle quali, nello stesso provvedimento si afferma essere stata incardinata contro gli odierni attori, e contro altri, causa civile.

Va rimarcato come si tratti qui di esclusione del socio, e come dunque, in linea di principio, le ragioni di essa debbano riposare su fatti che minano il rapporto fra socio come tale e società.

L'ipotesi che il socio debba venire escluso per fatti attinenti la sua diversa qualità di amministratore o sindaco, è invero disciplinata dall'art. 14 comma 1 dello Statuto, nel senso che in tali casi l'esclusione presuppone una condanna in primo grado, nel qual caso essa è obbligatoria. La scelta è razionale, atteso che le funzioni di amministratore sono come tali distinte da quelle di socio, e pertanto, se la commissione di fatti gravi in veste amministrativa può essere valutata come ragione generale di sfiducia capace di incidere anche al mero mantenimento del rapporto sociale, ciò deve avvenire volta che gli elementi indiziari in tal senso siano rappresentati da una decisione giudiziaria di merito, sia pure non definitiva.

Ciò porta dunque ad escludere che il mero esercizio della azione di responsabilità possa fondare una esclusione facoltativa ex art. 14 comma 2 lett. a) dello Statuto. Se ciononostante si volesse esaminare l'esclusione in tale ottica, peraltro, la motivazione del provvedimento è addirittura tautologica, e, con riguardo alla sussistenza del danno, assente.



Il provvedimento bensì richiama le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia per fatti relativi alla gestione, affermando che la Banca, solidalmente tenuta al pagamento, aveva provveduto al pagamento in luogo di svariati dei destinatari – in parte qui attori – e osserva che il mancato pagamento da parte loro ha esposto la Banca all'onere di pagare e all'azione di rivalsa; ma tale motivazione non si iscrive, comunque, nel disposto dell'art. 14 comma 2 lett. a) dello Statuto, sia, letteralmente, in quanto l'ammontare delle sanzioni pagate non viene indicato come danno (la sussistenza di un danno è il cardine dell'esclusione facoltativa del socio), sia in quanto tale pagamento comunque non costituisce danno, dal momento che la solidarietà - secondo la disciplina dell'art. 145 TUB applicabile pro tempore - è di legge, e alla Banca, come peraltro esplicitato nel provvedimento, spetta l'azione di rivalsa, in concreto esercitata.

Gli attori poi chiedono il risarcimento del danno. Il danno allegato è sostanzialmente solo il danno alla reputazione goduta nella compagine sociale e fra i correntisti, che l'esclusione avrebbe provocato, essendo solo di sfuggita accennato ai vantaggi patrimoniali che spetterebbero al socio correntista e che sarebbero stati perduti, dei quali peraltro non è offerta prova alcuna. Del danno alla reputazione non è possibile però riconoscere ristoro alcuno. E' infatti ed era al momento della esclusione già certamente noto agli altri soci e verosimilmente anche al pubblico, per la certa risonanza che la messa di A.S. di una banca non poteva non avere provocato che gli odierni attori erano coinvolti anche in azione di responsabilità, destinatari di sanzioni e anche attivi nell'opporsi alla amministrazione straordinaria. In tale contesto di evidente e viva contesa la loro esclusione da soci deve ritenersi avere rappresentato agli occhi dei socie e degli altri correntisti solo un episodio ulteriore della già esistente contrapposizione ad ampio raggio fra società ed organi di controllo da un lato, e amministratori dall'altro, già nota, e tale da non avere capacità di incidere in alcun modo, da solo, sulla immagine e stima di essi nel contesto societario.

Si pronuncia dunque come in dispositivo; le spese seguono la soccombenza, parzialmente compensate per il rigetto della domanda di danni, e si liquidano in dispositivo, dando limitata rilevanza alla difesa di più parti, atteso che la differenza non ha arrecato particolare onere difensivo, e considerando la natura documentale della causa. Si assume valore indeterminabile basso

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- 1) Annulla la delibera del Commissario straordinario della Banca convenuta in data 29/10/2014 che ha escluso gli attori dalla qualità di soci;



Sentenza n. 374/2019 pubbl. il 22/02/2019

RG n. 2599/2015

Repert. n. 820/2019 del 22/02/2019

2) Rigetta la domanda di danni;

3) Condanna la convenuta a rifondere per $\frac{3}{4}$ le spese di lite degli attori, che si liquidano nell'intero in euro 200,00
1036 in esborsi, 8.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Venezia, 20/2/2019

Il Presidente est. dr. Lina Tosi

www.osservatoriodirittoimprese.it



